



Via Tancredi Galimberti 10/a – 13900 Biella – Tel. 015.83.52.911 – C.F./P.IVA 02132350022 – www. seab.biella.it – e-mail: info@seabiella.it

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER
IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE LA FORNITURA DI
BUONI PASTO PER IL PERSONALE AZIENDALE
CIG B3F988D457
CAPITOLATO TECNICO**



Via Tancredi Galimberti 10/a – 13900 Biella – Tel. 015.83.52.911 – C.F./P.IVA 02132350022 – www. seab.biella.it – e-mail: info@seabiella.it

Sommario

1. Oggetto dell'appalto	3
2. Importi e quantitativi dell'appalto.....	3
3. Durata dell'appalto	4
4. Requisiti dei buoni pasto elettronici e modalità di esecuzione del servizio.....	4
5. Ricarica delle card	5
6. Modalità di utilizzo	6
7. Buoni pasto elettronici scaduti	6
8. Caratteristiche della rete di esercizi convenzionati.....	6
9. Numero minimo degli esercizi convenzionati	7
10. Fatturazione e pagamenti	7
11. Contestazioni e Penalità.....	7
12. Riservatezza	8
13. Cessione del contratto	8
14. Risoluzione e recesso	8



Via Tancredi Galimberti 10/a – 13900 Biella – Tel. 015.83.52.911 – C.F./P.IVA 02132350022 – www.seab.biella.it – e-mail: info@seabiella.it

1. Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha ad oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto elettronici, di valore facciale pari a 7 (sette) euro, erogato tramite card, per tramite di esercizi convenzionati.

Per il presente appalto si applicano l'art.131 e l'Allegato II.17 del D.Lgs. n.36/2023 (di seguito anche Codice).

L'erogazione del servizio dovrà essere gestita tramite un sistema completamente automatizzato provvisto di un portale web e di un applicativo con accesso personale basato su tessere elettroniche personali (card), da utilizzare presso una rete di servizi convenzionati prevalentemente ubicati nel territorio della Provincia di Biella con i quali l'operatore economico ha stipulato apposite convenzioni.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati di cui al punto precedente, sono quelle riportate nel presente Capitolato al Capitolo 8.

2. Importi e quantitativi dell'appalto

Il valore presunto dell'appalto per il triennio è pari a complessivi € 292.985,00, tenendo conto del valore facciale del buono pasto di € 7,00, e di un fabbisogno annuo stimato orientativamente in n. 41.855 buoni pasto.

Ai sensi dell'art 1 comma h) dell'Allegato II.17 del D.Lgs. n.36/2023 il valore facciale del buono pasto è il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

L'importo corrisposto dalla stazione appaltante all'aggiudicataria sarà pari al valore facciale del buono pasto elettronico (7,00 €) dal quale sarà detratto il ribasso offerto in sede di gara, a tale importo sarà applicata l'IVA al 4%.

S.E.A.B. S.p.A. può decidere unilateralmente di variare il valore facciale del buono pasto in corso di contratto. La variazione del valore facciale comporta l'automatico adeguamento dei parametri economici del contratto derivanti dall'offerta (prezzo del buono, sconto agli esercizi convenzionati ecc..) in rapporto al nuovo valore. La percentuale di ribasso offerta sul valore facciale del buono pasto rimarrà invariata anche qualora il valore facciale dello stesso dovesse subire variazioni.

Il corrispettivo sopra indicato deve intendersi comprensivo di tutte le prestazioni richieste, di ogni spesa e/o onere diretti o connessi, necessari per produrre, imballare, trasportare e consegnare le card nella sede di S.E.A.B. S.p.A.

L'impresa aggiudicataria non potrà pertanto applicare alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio. Il numero dei dipendenti aventi diritto al buono pasto può variare in più od in meno a seconda delle esigenze aziendali. Il numero dei buoni pasti è da intendersi presunto e non costituisce impegno per S.E.A.B. S.p.A., che si riserva la facoltà, nel corso dell'appalto, di apportarvi variazioni in aumento o diminuzione, in virtù delle reali fruizioni, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

Il quantitativo presunto dei buoni pasto da utilizzare nel triennio è stimato in circa 41.855. Nel caso di variazione, per eccesso o per difetto, di tale numero, l'Impresa aggiudicataria assume il rischio relativo ad ogni onere aggiuntivo



Via Tancredi Galimberti 10/a – 13900 Biella – Tel. 015.83.52.911 – C.F./P.IVA 02132350022 – www. seab.biella.it – e-mail: info@seabiella.it

che possa derivarle da tale variazione, senza aver diritto ad alcuna pretesa nei confronti di S.E.A.B. S.p.A.

Le quantità sopraindicate non impegneranno in alcun modo S.E.A.B. S.p.A. che si riserva di poter richiedere quantitativi sulla base delle sue effettive necessità.

In nessun caso sarà riconosciuto all'aggiudicatario un quantitativo minimo di buoni pasto.

3. Durata dell'appalto

L'appalto ha una durata di 36 (trentasei) mesi con competenza da gennaio 2025 (nel senso che i buoni pasto erogati saranno riferiti alle giornate lavorate dai dipendenti S.E.A.B. nel mese di gennaio 2025) ma decorrenza prima erogazione dall'01/02/2025. La stazione appaltante si riserva **la facoltà di prorogare il contratto** per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Ai sensi dell'art.120, comma 9, del D.lgs. 36/2023 S.E.A.B. S.p.A. si riserva la facoltà di utilizzare **il quinto d'obbligo** qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni previste dal capitolato fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Nel periodo di efficacia dell'appalto, il fornitore è obbligato a dare esecuzione alle richieste di approvvigionamento ricevute, nei limiti degli importi massimi fissati.

L'appalto si intenderà concluso al sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi:

- emissione di "richieste di approvvigionamento" per importi pari all'importo massimo previsto;
- decorso del termine di 36 (trentasei) mesi a decorrere da gennaio 2025 (salvo proroga).

4. Requisiti dei buoni pasto elettronici e modalità di esecuzione del servizio

Il buono pasto oggetto della presente procedura dovrà possedere i requisiti di cui all'art.4 comma 3 dell'All. II.17 del D.lgs.36/2023:

- consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- non è cumulabile, cedibile, commercializzabile o convertibile in denaro;
- non è utilizzabile da persone diverse dal titolare;
- non dà diritto a ricevere beni o prestazioni diverse dall'erogazione del pasto;
- costituisce il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione;

Il fornitore provvederà a consegnare le card presso la sede di S.E.A.B. S.p.A. entro 30 (trenta) giorni calendariali dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, che saranno attivate a seguito della prima ricarica.

Il costo della prima emissione delle card richieste s'intende ricompreso nel costo del servizio.

Si stima che il numero di card necessarie siano circa 110, di cui circa 55 nominative (per le quali verranno comunicati i nominativi successivamente all'aggiudicazione) e 55 non nominative, ma identificate con numero progressivo.

S.E.A.B. S.p.A. potrà richiedere d'inserire sulla card le informazioni riportanti i riferimenti di S.E.A.B. S.p.A. e del dipendente utilizzatore.

Le caratteristiche grafiche della card (sia del fronte che del retro) saranno proposte dal fornitore e saranno oggetto di approvazione da parte di S.E.A.B. S.p.A.

Ai sensi dell'art. 4 dell'All.II.17 del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto ad adottare idonee misure antifalsificazione della card e di tracciabilità del buono pasto.



Via Tancredi Galimberti 10/a – 13900 Biella – Tel. 015.83.52.911 – C.F./P.IVA 02132350022 – www.seab.biella.it – e-mail: info@seabiella.it

Il sistema informatico per la gestione del servizio utilizzato dall'aggiudicatario dovrà garantire:

- La non manomissione delle card e delle informazioni in esse memorizzate,;
- L'integrità e la conservazione dei dati nonché la perfetta rispondenza tra i buoni pasto fruiti dal titolare con gli addebiti effettuati dall'aggiudicatario del servizio;
- Il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Dovrà essere possibile per l'Aggiudicatario sospendere o bloccare definitivamente la possibilità di utilizzo di singole card, ad esempio in caso di furto o smarrimento o comunque su richiesta di S.E.A.B. S.p.A., ed entro 5 giorni lavorativi ripristinare il servizio con l'emissione e consegna di nuova card, il numero e l'importo residuo dei buoni contenuti nella card smarrita o rubata.

In caso di card non funzionante l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della stessa senza alcun costo per S.E.A.B. S.p.A.

Le spese di stampa, spedizione, trasporto e consegna delle card, sono comprese nel prezzo e, pertanto, a carico dell'aggiudicatario.

In caso di nuove assunzioni, smarrimenti o sostituzioni la Società dovrà garantire l'emissione e la consegna delle nuove card entro 5 gg. lavorativi, decorrenti dal giorno successivo alla richiesta.

A fronte di eventuali richieste di card di nuova emissione per perdita o furto, il fornitore provvederà a consegnare le card di successiva emissione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima senza oneri aggiuntivi per S.E.A.B. S.p.A. fino ad un massimo del 5% di card sul numero totale di utenti del servizio (es. Su 100 dipendenti utilizzatori, S.E.A.B. S.p.A., ogni anno, potrà richiedere gratuitamente fino a n.5 card per la sostituzione per furto o smarrimento).

Per ogni ulteriore richiesta successiva di nuova emissione per perdita o furto sarà riconosciuto al fornitore un costo di 6,00 (sei/00) euro oltre Iva per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna a S.E.A.B. S.p.A. della nuova card.

Resta inteso che nel caso di richiesta di card per nuovi dipendenti utilizzatori nessun costo sarà dovuto da S.E.A.B. S.p.A. Inoltre nel caso di malfunzionamento della card per colpa del fornitore nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto a S.E.A.B. S.p.A. e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Nel caso di sostituzione, sarà onere del fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato.

5. Ricarica delle card

Il fornitore provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di buoni pasto del valore facciale indicato nella richiesta di ordine inoltrata tramite mail o caricata sul portale dell'aggiudicatario da parte del referente di S.E.A.B. S.p.A.

La ricarica delle card dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal capitolo all'art 11.

- a. per la prima richiesta di ordine, entro otto (8) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione inviata da S.E.A.B. S.p.A.
- b. per le richieste di ordine successive alla prima, entro cinque (5) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione inviata da S.E.A.B. S.p.A.



Via Tancredi Galimberti 10/a – 13900 Biella – Tel. 015.83.52.911 – C.F./P.IVA 02132350022 – www.seab.biella.it – e-mail: info@seabiella.it

6. Modalità di utilizzo

I buoni saranno utilizzati a scalare rispetto alla loro scadenza.

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- I buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- I buoni pasto emessi a partire dal 1° settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

7. Buoni pasto elettronici scaduti

Alla scadenza dei buoni pasto elettronici sarà cura dell'aggiudicatario provvedere alla sostituzione degli stessi.

Il Fornitore, successivamente alla scadenza dei buoni pasto e comunque entro e non oltre il 31 gennaio, dovrà rendere disponibile per S.E.A.B. SpA l'elenco dei buoni pasto scaduti per ciascun nominativo o numero di tessera nel caso delle tessere numeriche.

8. Caratteristiche della rete di esercizi convenzionati

Il fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore facciale del buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

S.E.A.B. S.p.A. ha sede nel comune di Biella, quindi, l'aggiudicatario dovrà stipulare apposite convenzioni con una rete di esercizi legittimati ad esercitare ai sensi dell'art.3 dell'Allegato II.17 del D.lgs.36/2023, che svolgono le attività prevalentemente nella Provincia di Biella e sufficiente a garantire ai dipendenti di S.E.A.B. S.p.A. un'ampia fruizione del servizio in oggetto.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 131 del Codice, la mancata attivazione della rete richiesta, e dichiarata in sede di offerta, entro 30 gg dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione comporterà la decadenza di quest'ultima. Entro il suddetto termine, e comunque prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà fornire l'elenco di tutti gli esercizi convenzionati, che sarà successivamente portato a conoscenza del personale di S.E.A.B. S.p.A.

La Società aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica inerente gli esercizi in modo da consentire una puntuale informazione ai dipendenti interessati.

Il numero di esercizi convenzionati dovrà essere garantito per tutta la durata del contratto, salvo variazioni da concordarsi preventivamente con S.E.A.B. S.p.A. La società aggiudicataria si impegna, in ogni caso, a comunicare tempestivamente a S.E.A.B. S.p.A. l'eventuale risoluzione/disdetta dei contratti con gli esercizi convenzionati, provvedendo alla sostituzione con altri in grado di fornire il medesimo servizio e alla trasmissione del nuovo elenco entro 30 giorni lavorativi.

L'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile per ogni inadempimento degli obblighi contrattuali dipendente dai singoli esercizi convenzionati.

Ai sensi del D.lgs. 36/2023, i contratti di convenzionamento tra l'aggiudicatario e i singoli esercenti dovranno riportare gli elementi indicati all'art.5 dell'Allegato II.17 del predetto decreto.

Nella sottoscrizione delle convenzioni oggetto del presente paragrafo, la società aggiudicataria, verificherà che tutti gli esercizi convenzionati rispettino le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza.

S.E.A.B. S.p.A. sarà esonerata ed indenne da ogni responsabilità e/o pretesa a qualunque titolo nei confronti dei



Via Tancredi Galimberti 10/a – 13900 Biella – Tel. 015.83.52.911 – C.F./P.IVA 02132350022 – www. seab.biella.it – e-mail: info@seabiella.it

titolari dei locali convenzionati e di eventuali danni derivati ai suoi dipendenti in occasione della fruizione del servizio.

Resta inteso che il rapporto di convenzione intercorrerà esclusivamente tra l'Aggiudicatario e l'Esercente, rimanendo S.E.A.B. S.p.A. estraneo a tale rapporto.

9. Numero minimo degli esercizi convenzionati

L'Aggiudicataria dovrà garantire in sede di gara di impegnarsi ad attivare, e per tutta la durata del contratto, avere convenzioni attive con un numero minimo di 50 esercizi ubicati nei comuni della Provincia di Biella

Gli ulteriori esercizi rispetto a quelli richiesti come requisito minimo di partecipazione con i quali il concorrente si impegna in sede di gara ad attivare convenzioni ovvero con i quali il concorrente ha già convenzioni attive, dovranno avere ubicazione nella Provincia di Biella.

10. Fatturazione e pagamenti

Le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente caricati verranno pagate da S.E.A.B. S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura sul conto corrente indicato dal fornitore nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di S.E.A.B. S.p.A. del durc. In caso di durc non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà essere trasmessa esclusivamente per via elettronica e dovrà essere intestata a S.E.A.B. S.p.A. e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il codice univoco ufficio da utilizzare è: KRRH6B9.

S.E.A.B. S.p.A. opera in regime di "split payment", previsto all'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015.

La fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento alla singola richiesta di ordine cui si riferisce, al quantitativo di buoni pasto e il cig (codice identificativo gara).

Sull'importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 11, c. 6 del d.lgs. 36/2023. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, al termine del contratto, dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

11. Contestazioni e Penalità

Le violazioni degli obblighi previsti nel presente documento e comunque gli inadempimenti e/o i ritardi nell'esecuzione del contratto saranno motivo di contestazione scritta da parte del RUP e comporteranno l'applicazione delle penali, nelle misure di seguito indicate.

Eventuali controdeduzioni dell'appaltatore dovranno pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione stessa; decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni medesime, è facoltà del RUP confermare le penali applicate, determinate sulla base della gravità delle mancanze riscontrate.

Gli importi delle penali applicabili sono i seguenti:

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati nel capitolo 4 del presente capitolato, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.E.A.B. S.p.A. una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.



Via Tancredi Galimberti 10/a – 13900 Biella – Tel. 015.83.52.911 – C.F./P.IVA 02132350022 – www. seab.biella.it – e-mail: info@seabiella.it

- b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica dei buoni pasto come indicati nel paragrafo 5 del presente capitolato, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.E.A.B. S.p.A. una penale pari all'1 per mille dell'importo indicato nella richiesta di approvvigionamento,
- c) Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite da S.E.A.B. S.p.A. nella richiesta di ordine, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.E.A.B. S.p.A. una penale pari all'1 per mille del valore della richiesta di ordine (per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata da S.E.A.B. S.p.A. e fino alla risoluzione della predetta difformità).
- d) Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei buoni pasto di cui al capitolo 6, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.E.A.B. S.p.A. una penale pari all'1 per mille dell'importo dei buoni pasto aventi scadenze difformi da quanto richiesto.

12. Riservatezza

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto e delle richieste di approvvigionamento; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, S.E.A.B. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a S.E.A.B. S.p.A.

Il fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore medesimo a gare e appalti.

Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e ulteriori provvedimenti in materia.

13. Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

14. Risoluzione e recesso

Il contratto potrà essere risolto a giudizio di S.E.A.B. S.p.A. ove ricorrano inadempienze dell'affidatario rispetto al capitolato d'appalto, al contratto ed alla normativa in materia.

Restano a carico dell'affidatario, tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione contrattuale.

L'affidatario riconosce il diritto di S.E.A.B. S.p.A., ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dall'affidatario medesimo, nonché di incamerare



Via Tancredi Galimberti 10/a – 13900 Biella – Tel. 015.83.52.911 – C.F./P.IVA 02132350022 – www. seab.biella.it – e-mail: info@seabiella.it

la cauzione definitiva presentata e quindi la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla Società appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'affidatario sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a dieci giorni;
- b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'affidatario superi il limite di penalità del 10% dell'ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell'appalto aggiudicato;
- d) qualora l'affidatario addivenga alla cessione del presente contratto;
- e) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico dell'affidatario;

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'affidatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico di S.E.A.B. per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

In caso di risoluzione anticipata del contratto S.E.A.B. S.p.A. si riserva la facoltà di far subentrare nello svolgimento del servizio, il concorrente che risulta come secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

Resterà a carico dell'affidatario anche l'onere del maggior prezzo pagato da S.E.A.B. S.p.A., rispetto a quello convenuto con la società con cui viene proseguito il servizio.